



Medaglia d'oro al Merito
della Sanità Pubblica 3/9/66

UNPISI

Associazione Nazionale Rappresentativa Ministero della Salute

D. M. Salute 19.06.2006 e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

On. Giuliano **POLETTI**

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Segretariato Generale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Segretario Generale

Dott. Paolo ONELLI

SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it

segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it

Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

Direttore Generale

Dott. Romolo DE CAMILLIS

DGtutelaLavoro@lavoro.gov.it

dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it

e p.c. Sottosegretario di Stato alla Salute

On. Davide **FARAONE**

Segreteria.faraone@sanita.it

OGGETTO: Sollecito Ricostituzione Commissione Consultiva Permanente - **Analisi nostra istanza del 10/11/2014, in merito all'Art. 98 del D.Lgs n. 81/2008** e s.m.i. Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – Richiesta di riesame dei requisiti del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, finalizzata al perfezionamento legislativo

La scrivente Associazione Nazionale riconosciuta, come da Decreti in intestazione, rappresentativa per il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, con la presente ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- In data 10/11/2014 la scrivente Associazione ha trasmesso, a mezzo posta certificata alla Commissione Consultiva permanente Direzione Generale tutela delle condizioni del lavoro e delle relazioni industriali, istanza di riesame finalizzata al perfezionamento legislativo, in relazione ai requisiti previsti per la figura del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori

prevedendo in tale revisione l'inserimento del profilo professionale laureato del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro .

- Allegata ed a sostegno della suddetta è stato presentato documento redatto dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Commissione Nazionale Corsi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, dalla quale si evince l'ampia trattazione nei piani di studio dei Corsi di Laurea delle tematiche connesse alla materia.
- In data 13/5/2015, con nota prot. 32/0009397, l'allora Direttore Generale Dott. Paolo Onelli risponde alla suddetta istanza informando che la stessa sarebbe stata sottoposta alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs 81/2008 nel corso della prima riunione utile per l'assegnazione al Comitato istruttorio permanente.

Oltre a quanto sopra ed ai contenuti tuttora validi e presenti nella nostra richiesta del 10/11/14, è possibile aggiungere nel contesto dell'istanza medesima i seguenti punti:

- L'assenza nell'Art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. del titolo di studio in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, trova solo ragione nei tempi di estensione delle norme ovvero nel fatto che la figura del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori viene istituita nel 1996 con l'emanazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 156 recante *"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"*. All'art. 10 del suddetto decreto erano descritti i requisiti professionali che tale figura avrebbe dovuto possedere. Tra i suddetti titoli, non era presente il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, istituito l'anno successivo con D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, (G.U. n° 61 del 14 marzo 1997), profilo cardine nelle attività di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di lavoro ed in tutti quegli interventi dedicati a garantire la Salute e Sicurezza dei lavoratori. Con il riordino della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emanazione del Testo unico, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) sono stati ripresi tout court ed implementati all'art 98, i titoli di studio che possono acquisire la qualifica di coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, escludendo ancora una volta il profilo del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di lavoro.
- Vi è una stretta contingibilità nel riordinare i titoli prescritti dall'art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in relazione ai profili di responsabilità e direzione, anche alla luce di quanto definito dal Parlamento Europeo con propria Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 23/04/08 (Costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) ed in proposito quanto

espresso nel merito dei livelli formativi e di qualificazione professionale dalla circolare dal Ministero dell'Istruzione (prot. 7201/15), dai quali atti emerge che specifiche funzioni di responsabilità debbano essere RISERVATE alle professioni intellettuali, laureate, ovvero VI livello EQF, le quali possono "gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi, assumendo le responsabilità di decisioni in contesti di lavoro e/o di studio complessi e imprevedibili" ovvero che comportano l'assunzione in prima persona di valutazioni tecniche e scientifiche con piena responsabilità decisionale.


Siamo consapevoli che dopo lo scioglimento per variazione della Direzione Generale è seguita la procedura per la ricostituzione della Commissione Consultiva permanente, che ad oggi di fatto non è stata ancora riattivata nelle sue funzionalità, malgrado a nostro avviso i lavori della stessa siano di primario rilievo nella azioni di valutazione ed adeguamento normativo, fondamentali in tema di salute e sicurezza sulla lavoro; ciò ha comportato, a distanza di più di tre anni ed in merito all'istanza da noi presentata, alcuna risposta in merito a quanto richiesto seppur vi siano, a nostro avviso, i presupposti per procedere in tal senso, nell'interesse primario del perseguimento degli obiettivi di tutela della Salute nonché del principio costituzionale di diritto all'esercizio professionale, ad oggi precluso dalla restrizione normativa in essere.

Auspicando una sollecita ripresa dei lavori e dell'analisi dell'istanza in oggetto, si richiede altresì ufficialmente audizione a Codesti Spettabili Uffici, rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito,

in attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per i più

Cordiali Saluti

f.to Presidente UNPISI
Dott. Maurizio Di Giusto



*Si allegano alla presente i
documenti presentati e citati
nella stessa*